

N. 3559

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1998

—————

Disposizioni processuali a tutela delle persone offese da reati
a sfondo sessuale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro è tra i primi paesi ad essersi posto il problema di legiferare con una serie di norme speciali a tutela della libertà individuale dei minori vittime di abusi e sfruttamento sessuale.

Già con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, sono state dettate disposizioni particolari in materia, quali quelle in tema di compimento di atti sessuali con minori (articolo 609-*quater*), di corruzione del minore (articolo 609-*quinquies*), ovvero di inescusabilità dell'ignoranza dell'età della persona offesa (articolo 606-*sexties*) e di obbligo della comunicazione al tribunale per i minorenni e di assistenza del minore (articolo 609-*decies*).

Ancora più mirata è stata la legge 3 agosto 1998, n. 269, che ha definito le nuove fattispecie del reato di sfruttamento, pornografia, tratta di minori e turismo sessuale.

Sono norme, queste, che però hanno focalizzato l'attenzione precipuamente sull'aspetto sanzionatorio penale, che, si sa, risolve soltanto una parte del problema.

Oltre che alla repressione occorre pensare a interventi seri di prevenzione, mediante la formazione specializzata di operatori, di sensibilizzazione delle autorità, degli enti locali, della scuola: si avverte l'esigenza di ampliare i nuovi strumenti di indagine, di ascolto, di attenzione a tutti i livelli delle soglie di sofferenza del minore.

E a proposito di sofferenza dei minori vittime di abusi e sfruttamento sessuale è soprattutto avvertita l'esigenza di evitare che il processo possa trasformarsi da momento di giustizia in momento di disagio, di imbarazzo per la persona offesa, costretta a rinnovare episodi tristi, molte volte sotto la pressione di domande poste con scarsa sensibilità e competenza.

Così come è avvertita in maniera forte l'esigenza di trovare più efficaci e specifici strumenti per prevenire i fenomeni di recidiva del reato, considerato che su questo versante si constata che spesso il responsabile di questi odiosi reati è portato a tenere nuovamente nel tempo comportamenti analoghi, specialmente se continua ad essere lasciato a vivere ed operare nell'ambiente e nel luogo ove ha inizialmente trovato l'occasione di sottoporre alle sue attenzioni la vittima.

Ampia è altresì la condivisione della necessità di una maggiore specificità nell'intervento processual-penale e nel recupero terapeutico sia della vittima che dello stesso reo.

Quanto alla persona offesa è sorto, per esempio, il problema di apprestare un sistema per così dire di «audizione protetta» del minore, sia pure da contemperare con l'altro problema dell'accertamento della verità in forme processualmente valide.

In quest'ottica si è mosso, per evitare la rigidità della dinamica dibattimentale, il legislatore del 1996 con la legge n. 66, introducendo il comma 1-*bis* nell'articolo 392 del codice di procedura penale, in forza del quale nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, *ter*, *quater*, *quinquies* ed *octies* il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 dello stesso articolo 392.

Una disposizione che è stata molto opportunamente estesa con la legge n. 269 del 1998 anche ai procedimenti di cui agli articoli 600-*bis*, *ter* e *quinquies*, ma che, coordinata con il successivo articolo 394, appa-

re scarsamente coraggiosa, eccessivamente cauta proprio nei confronti della parte processuale più debole, della piccola vittima, come tale avente diritto di maggiore tutela.

L'incidente probatorio è, infatti, lasciato al potere dispositivo del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini. Non anche al potere del soggetto maggiormente interessato alla rapida definizione del processo e alla ripresa di un percorso di crescita umana brutalmente interrotto dall'abuso subito.

Alla persona offesa, infatti, dall'articolo 394 viene offerta soltanto la possibilità di sollecitare l'iniziativa facoltativa del pubblico ministero, il quale è libero di accogliere o meno la richiesta di incidente probatorio e, in caso di diniego, non deve far altro che comunicarlo alla parte istante con un provvedimento decretizio, come tale non impugnabile.

Eppure, in altri casi, la legislazione si è preoccupata di dare una maggiore specifica garanzia, fra l'altro dando prova di voler tutelare gli interessi economici e di essere invece scarsamente attenta al senso etico della giurisdizione.

Sarebbe sufficiente richiamare l'articolo 368, in tema di sequestro probatorio richiesto dall'interessato, nella parte in cui prevede, in caso di diniego da parte del pubblico ministero, la rimessione dell'istanza al giudice per le indagini preliminari, che potrà eventualmente pronunciarsi, in dissenso alla pubblica accusa, a favore della persona offesa.

Tale meccanismo di controllo giurisdizionale sull'operato del pubblico ministero, sarebbe quanto mai opportuno prevederlo anche in tema di diniego di incidente probatorio relativamente a tutti i procedimenti per i reati sessuali e a quelli in cui la vittima è minore in particolare.

Una particolare forma di protezione è stata dal presentatore di questo disegno di legge chiesta ed ottenuta in sede di discussione ed approvazione della menzionata legge n. 269 del 1998 mediante l'estensione

dell'ufficialità dell'articolo 190-bis, dettato per i soli procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, anche per i procedimenti a sfondo sessuale in danno di minori infrasedicenni, il cui esame, quindi, è ammesso «solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario».

Il tema dell'attenzione nei confronti del minore durante il processo, però, va ulteriormente rafforzato seguendo il percorso tracciato dal legislatore di questi ultimi anni con norme particolari quali quelle del comma 5-bis dell'articolo 398 che prevede la possibilità per il giudice di fissare luogo, tempo e modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio nel caso di indagini riguardanti ipotesi di reato di abuso o di sfruttamento in danno di minori; o quelle del comma 4 dell'articolo 498 sull'esame testimoniale del minore direttamente da parte del giudice, con facoltà di avvalersi dell'ausilio di un familiare o di un esperto in psicologia infantile.

Una previsione, questa sulla facoltà dell'ausilio del familiare o dell'esperto, che sarebbe quanto mai opportuno fissare con una norma aggiuntiva all'articolo 359 come obbligo per il pubblico ministero tutte le volte che ritiene di dover raccogliere informazioni da parte di un minore infrasedicenne per ipotesi di reato previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale.

Inoltre, considerato che nè con la legge n. 66 del 1996 nè con la legge n. 269 del 1998 si è saputo cogliere l'occasione per pensare alla parte legata alla terapia dell'aggressore, è bene che lo si faccia con questa iniziativa di taglio diverso da quello prettamente repressivo, prevedendo misure alternative e/o integrative della pena, in modo da evitare che gli autori di reati a sfondo sessuale possano reiterare i loro comportamenti una volta eseguita la misura di contenimento e di controllo.

Tanto evidenziato, si ritiene di proporre gli interventi processuali correttivi ed ag-

giuntivi come formulati con il presente disegno di legge, che si compone di 5 articoli:

con l'articolo 1 si propone l'aggiunta di un articolo 359-*bis* con il quale si prevede l'obbligo del pubblico ministero di avvalersi dell'ausilio di un familiare o di un esperto in psicologia infantile nelle ipotesi che, in procedimenti per reati a sfondo sessuale, si debbano assumere informazioni da parte di un minore infrasedicenne;

con l'articolo 2 si propone l'aggiunta di un terzo comma all'articolo 394 con il quale, nell'ipotesi di diniego della richiesta di incidente probatorio, prevedere la trasmissione dell'istanza e del parere negativo del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari;

con l'articolo 3 si prevede una serie di misure, di pene accessorie e di informative per chi viene condannato per delitti a sfon-

do sessuale, in modo da evitare occasioni di incontri tra l'autore e il soggetto passivo del reato e il conseguente rischio di recidiva o comunque di intimidazioni da parte del primo in danno del secondo;

con l'articolo 4 si è voluto creare un più stretto e costante collegamento tra il sistema penale generale e le altre istituzioni, la giurisdizione minorile in primo luogo, al fine di permettere di adottare eventuali tempestivi, opportuni provvedimenti di sostegno a favore o comunque nell'interesse dei minori;

con l'articolo 5 si prevede, in analogia a quanto già previsto con l'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, la sospensione condizionale della pena detentiva inflitta per uno dei reati di cui agli articoli da 600-*bis* a 600-*quinqües* e da 609-*bis* a 609-*octies* del codice penale, ove si accerti che il condannato si sia sottoposto o intenda sottoporsi a un programma di recupero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 359 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 359-bis. - (*Assistenza al minore vittima di reati sessuali*). - 1. Nei procedimenti per uno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, il pubblico ministero, qualora debbano essere raccolte informazioni da parte di un minore infrasedicenne, si avvale dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni diversamente raccolte».

Art. 2.

1. All'articolo 394 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Se la richiesta riguarda la persona offesa da uno dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, e il pubblico ministero ritiene che non si debba accogliere, trasmette la richiesta con il suo parere al giudice per le indagini preliminari».

Art. 3.

1. All'articolo 609-nonies, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, dopo le parole: «delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quinquies»;

b) dopo il numero 3), sono aggiunti i seguenti:

«3-bis) il divieto di soggiorno in determinate località, il ritiro del passaporto, l'allontanamento dal domicilio familiare o dalla convivenza;

3-ter) l'interdizione temporanea dall'insegnamento, pubblico e privato, nelle scuole primarie e secondarie e dall'impiego o da incarichi in istituti o associazioni frequentate dai minori».

Art. 4.

1. Il pubblico ministero informa il tribunale dei minori competente per territorio di ogni notizia di reato iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale in danno della persona minore. Analogamente procedono le cancellerie dei giudici di merito per le decisioni assunte nei successivi stati e gradi dei procedimenti relativi.

2. Le sentenze definitive di condanna relative ai procedimenti di cui al comma 1 sono trasmesse, a cura della cancelleria del giudice che le ha emesse, anche al sindaco del comune di residenza, domicilio o dimora del minore.

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 47-quater. - (Benefici per il condannato per reati a sfondo sessuale che si sottoponga a programma di recupero). - 1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se residua di pena maggiore e congiunta a pena pecuniaria, per i reati di cui agli articoli da 600-bis a 600-quinquies e da 609-bis a 609-octies del codice penale, nonché per i reati con questi connessi, il tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'inte-

ressato risiede, su istanza dello stesso, può sospendere per cinque anni l'esecuzione della pena, qualora accerti, con l'ausilio di un perito, che la persona condannata si è sottoposta o intenda sottoporsi a un programma di recupero psico-terapeutico presso centri specializzati, pubblici o convenzionati, nonchè enti o associazioni riconosciuti dalla legge.

2. Il tribunale di sorveglianza può adottare le prescrizioni che ritiene più opportune.

3. Il servizio sociale competente per zona, di concerto con il centro terapeutico appositamente incaricato del programma di recupero, è tenuto a riferire periodicamente, con la frequenza indicata nel provvedimento, al magistrato di sorveglianza sul comportamento del reo.

4. L'ammissione al programma di recupero è revocata qualora il comportamento del condannato appaia incompatibile con la sua prosecuzione.

5. L'esito positivo del programma di recupero estingue la pena ed ogni ulteriore effetto penale.

6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla presente legge per la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale».

